

ENERGIA: Impianto eolico - Regolamento comunale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Impugnazione - Inammissibilità per mancanza di un pregiudizio concreto ed attuale al momento della proposizione del ricorso.

Tar Sicilia - Palermo, Sez. II, 3 gennaio 2022, n. 13

“[...] presupposto di ammissibilità di ogni ricorso giurisdizionale amministrativo è che la lesione lamentata sia concreta e attuale e che sussista sia al momento della proposizione del ricorso che in quello della decisione; motivo per il quale ai fini della diretta impugnazione del regolamento immediatamente lesivo, il requisito dell'attualità della lesione dell'interesse dedotto in giudizio va accertato in concreto, con riferimento, cioè, all'entità e alle modalità dell'incidenza effettiva, e non semplicemente ipotetica ed eventuale, dell'atto regolamentare nella sfera giuridica della parte ricorrente.

Orbene, la nota [...] avente a oggetto la richiesta di cauzione, si inserisce nell'ambito di un procedimento, non ancora concluso, volto ad ottenere l'autorizzazione a realizzare un impianto eolico nel territorio del Comune (procedimento soggetto al regime di procedura abilitativa semplificata, o p.a.s., di cui all'art. 6 d.lgs. 28/2011).

È evidente pertanto che l'interesse ad impugnare il regolamento comunale e l'atto applicativo può sorgere in capo alla ricorrente solo allorché il bene della vita a cui aspira le sia negato proprio in applicazione di quella parte del regolamento in questa sede contestata, il che non si verifica nel caso di specie in cui l'amministrazione non si è ancora pronunciata con un provvedimento in tal senso [...]”.

FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso notificato il 23 aprile 2018, e depositato il successivo 18 maggio, la società ricorrente ha adito questo Tribunale per l'accertamento della nullità, ovvero, in subordine, per l'annullamento della nota del Comune di Buseto Palizzolo del 21 febbraio 2018, prot. n. 2176, avente a oggetto la richiesta di cauzione relativa alla pratica di P.a.s. n. 1210, nonché, in quanto atto presupposto della predetta nota, del “Regolamento comunale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili” del Comune di Buseto Palizzolo, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 16 febbraio 2015, nella parte in cui impone ai soggetti che formulano proposta di realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile di depositare cauzione su apposito capitolo indicato dal Comune (art. 10). A tal fine ha articolato le seguenti censure:

1) ANNULLABILITÀ DEL REGOLAMENTO E DELLA NOTA; VIOLAZIONE DEL PUNTO 13.1, LETT. J) D.M. 10 SETTEMBRE 2010, N. 47987 E 4, COMMA 1 D.P.R.S. 18 LUGLIO 2012, N. 48.

Sostiene la ricorrente che il Comune, introducendo una forma di cauzione ulteriore ed estranea rispetto ai “principi fondamentali” in materia fissati dal punto 13.1, lett. j) d.m. 10 settembre 2010, n. 47987, avrebbe violato il punto 13.1, lett. j) d.m. 10 settembre 2010, n. 47987 e l’art. 4, comma 1 d.p.r.s. 18 luglio 2012, n. 48, rendendo pertanto annullabile ex art. 21-octies sia l’art. 10 del Regolamento sia, in via derivativa, la nota impugnata.

2) ULTERIORI PROFILI DI ANNULLABILITÀ DEL REGOLAMENTO E DELLA NOTA; VIOLAZIONE DELL’ART. 12 COMMA 6 D.LGS. 387/2003, DELL’ALL. 3, LETT. A)-D) D.M. 10 SETTEMBRE 2010, N. 47987, NONCHÉ DELL’ART. 1, COMMA 4, LETT. F) L. 239/2004.

Secondo la ricorrente la cauzione imposta dall’art. 10 del Regolamento non rispetterebbe alcuna delle condizioni di cui all’allegato 3 al d.m. 10 settembre 2010, n. 47987, costituendo un mero automatismo, derivante dalla realizzazione sul territorio del Comune di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili.

3) NULLITÀ DEL REGOLAMENTO E DELLA NOTA: VIOLAZIONE DEGLI ART. 117, COMMI 3 E 6 COST.

Deduce la ricorrente che il Comune si sarebbe arrogato una potestà regolamentare che non troverebbe fondamento alcuno: l’art. 10 del Regolamento introdurrebbe una forma di cauzione diversa e ulteriore rispetto a quella già contemplata dalla legge statale e regionale, con conseguente nullità di tale atto ex art. 21-septies l. 241/1990 e della nota impugnata in via derivativa.

2. - Sebbene ritualmente intimato il Comune di Busetto Palizzolo non si è costituito in giudizio.

3. - Alla pubblica udienza del 12 novembre 2021, presente il difensore delle parti come da verbale, il Presidente del Collegio ha indicato al difensore di parte ricorrente possibili profili di inammissibilità del ricorso; quindi, il ricorso è stato posto in decisione.

4. - Rileva il Collegio che presupposto di ammissibilità di ogni ricorso giurisdizionale amministrativo è che la lesione lamentata sia concreta e attuale e che sussista sia al momento della proposizione del ricorso che in quello della decisione; motivo per il quale ai fini della diretta impugnazione del regolamento immediatamente lesivo, il requisito dell’attualità della lesione dell’interesse dedotto in giudizio va accertato in concreto, con riferimento, cioè, all’entità e alle modalità dell’incidenza effettiva, e non semplicemente ipotetica ed eventuale, dell’atto regolamentare nella sfera giuridica della parte ricorrente.

Orbene, la nota del 21 febbraio 2018, prot. n. 2176, avente a oggetto la richiesta di cauzione, si inserisce nell'ambito di un procedimento, non ancora concluso, volto ad ottenere l'autorizzazione a realizzare un impianto eolico nel territorio del Comune (procedimento soggetto al regime di procedura abilitativa semplificata, o p.a.s., di cui all'art. 6 d.lgs. 28/2011).

È evidente pertanto che l'interesse ad impugnare il regolamento comunale e l'atto applicativo può sorgere in capo alla ricorrente solo allorché il bene della vita a cui aspira le sia negato proprio in applicazione di quella parte del regolamento in questa sede contestata, il che non si verifica nel caso di specie in cui l'amministrazione non si è ancora pronunciata con un provvedimento in tal senso.

Ne discende l'inammissibilità della domanda proposta proprio per difetto di interesse concreto e attuale in capo alla società ricorrente.

5. - Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. - Stante la mancata costituzione del Comune intimato, nulla si dispone in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente

Francesco Mulieri, Primo Referendario, Estensore

Raffaella Sara Russo, Referendario

L'ESTENSORE

Francesco Mulieri

IL PRESIDENTE

Nicola Maisano

IL SEGRETARIO

